Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 187-2023 - Seduta N° 3793 - del 03/03/2023 - Numero d'Ordine 27

Prot/2023/248031

Oggetto	Comune di Borghetto Santo Spirito (Sv) – Approvazione di variante al PRG ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 37/2011 relativa a lotti di terreno siti in Via Provinciale e correlata verifica di assoggettabilità a VAS ex art.13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. (esclusione)
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m. che regola le procedure per l'approvazione dei programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge Urbanistica" e s.m.;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n. 36 e s.m.;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e s.m.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31.3.2017e successive modificazioni di individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante "Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Borghetto Santo Spirito è dotato di PRG approvato con DPGR n. 198 del 28/2/1978;

Che la Civica Amministrazione con DCC n. 36 del 29/7/2021:

- ha espresso l'assenso all'approvazione della variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m., relativa a due lotti di terreno contigui siti in Via Provinciale e censiti al fg. 7, mapp.li 61 e 438 del N.C.T., oggetto di valorizzazione;
- ha adottato il Rapporto Preliminare nonché gli elaborati tecnici allegati allo stesso ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a norma dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.;

Che, con nota prot. 116981 del 9/2/2022, i Servizi regionali Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS, hanno segnalato la necessità di effettuazione da parte della Civica Amministrazione di una preliminare verifica, per le aree oggetto di valorizzazione, della sussistenza o meno di pregressi accordi convenzionali, segnalando altresì, gli adempimenti procedurali da espletare a norma del citato art. 29 della l.r. n. 37/2001, trattandosi di Comune dotato di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio;

Che il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente, in attesa degli esiti della verifica di cui sopra, con nota 194508 del 7/3/2022, ha sospeso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., precedentemente avviato con nota n. 147737 del 21/2/2022;

Che il Comune, con nota n. 13162 del 25/5/2022, ha trasmesso i chiarimenti come sopra richiesti, con conseguente riavvio, da parte del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, del procedimento ambientale con nota 1201300 del 28.10.2022;

Che la Civica Amministrazione, con nota n. 31416 del 14/11/2022, ha convocato per il 24/11/2022 la Conferenza di servizi prevista dal citato art. 29, commi 7 e seguenti, della l.r. n. 37/2011 e s.m. e, successivamente, con nota n. 1092 del 13/1/2023, ha comunicato che, a seguito dell'effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione di cui al sopra richiamato articolo, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO

Che sotto il profilo urbanistico la proposta di variante al PRG in argomento, come illustrato nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 405 del 16/2/2023 e del Servizio Urbanistica n. 406 del 16/2/2023, allegate alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali, consiste nella riclassificazione dell'attuale zona "F - Attrezzature pubbliche", in cui ricadono i terreni oggetto di valorizzazione, in zona "B – Residenziale di completamento", con attribuzione della relativa disciplina urbanistico-edilizia di cui all'art. 25 delle Norme di Attuazione del vigente PRG;

Che, sotto il profilo pianificatorio, la variante proposta risulta compatibile con il vigente PTCP sub assetto insediativo, in quanto i terreni ricadono in parte prevalente in regime "TU – Aree Urbane: tessuti urbani" ed in parte marginale in regime "IS-MA – Insediamenti Sparsi, regime di mantenimento", rispettivamente disciplinati dall'art. 38 e dall'art. 49 delle relative NTA, per le motivazioni riportate nella citata Relazione Tecnica n. 406/2023;

Che l'area interessata dalla variante al PRG non è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e s.m.;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 32/2012 e s.m.
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG., ai sensi del combinato disposto degli articoli 29, comma 6, della l.r. 37/2011 e s.m. e 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015 e s.m., variante procedibile ai sensi dell'art. 47 bis della l.r. 36/1997 e s.m. in quanto trattasi di variante in attuazione di legge speciale;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella citata Relazione Istruttoria n. 405 del 16/2/2023 e nella Relazione Tecnica n. 406 del 16/2/2023, in ordine alla variante al vigente PRG è emerso che la stessa:

1. sotto il profilo ambientale, è da escludere dall'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 405/2023;
2. sotto il profilo urbanistico, è da approvare per le motivazioni e con le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica n. 406/2023;

Che la variante urbanistica di che trattasi consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione tecnica n. 406 del 16/2/2023 ;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 405 del 16/2/2023 e nella Relazione Tecnica n. 406 del 16/2/2023, allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Formazione, Orientamento e Programmi Comunitari di competenza

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di escludere da assoggettamento a VAS la variante al vigente PRG del Comune di Borghetto Santo Spirito in oggetto indicata, per le ragioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 405 del 16/2/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 6 della l.r. 37/2011 e s,m. e dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015, per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella Relazione Tecnica n. 405 del 16/2/2023, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la variante al vigente PRG del Comune di Borghetto Santo Spirito correlata al Programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo ai terreni siti in Via Provinciale e censiti al fg. 7, mapp.li 61 e 438 del N.C.T, nei termini meglio descritti nella medesima Relazione Tecnica;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.L. nonché integralmente sul sito istituzionale della Regione ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.

Relazione istruttoria n. 405 del 16 febbraio 2023

Piano	Comune di Borghetto S.S. (SV). Variante al PRG ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 37/2011 e s.m. relativa a lotti di terreno siti in Via Provinciale.
Proponente	Comune di Borghetto S.S.
Data di avvio	28 ottobre 2022

Premessa e sintesi del procedimento

Con D.C.C. n. 36 del 29 luglio 2021, il Comune di Borghetto S.S. ha espresso il proprio assenso al Programma delle alienazioni e valorizzazioni, redatto ai sensi dell'art.29 della l.r. 37/2011 per la cessione degli immobili di proprietà comunale costituiti da due lotti di terreno contigui siti in Via Provinciale e individuati catastalmente al foglio 7 mappali 61 e 438.
Tale assenso, ai sensi del comma 5 dell'art.29 della citata legge, assume valore di adozione di variante allo strumento urbanistico comunale costituito, nel caso in oggetto, dal PRG vigente. Tra gli allegati all'atto deliberativo citato risulta presente il Rapporto Preliminare redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS;
Con nota Prot-2022-116981 del 09.02.2022, i Servizi Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS hanno inoltrato al Comune una richiesta di chiarimenti in merito alla configurazione urbanistica delle aree, in attesa dei quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato sospeso con nota n. 194508 del 7.3.2022 e successivamente riavviato, a seguito del ricevimento dei chiarimenti richiesti, con nota 1201300 del 28.10.2022 del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Prot-2022-0234734 del 24 marzo 2022
ASL 2	Prot-2022-1254386 del 10 novembre 2022

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	Prot-2022-1521367 del 15 dicembre 2022
Servizio Urbanistica	Prot-2022-1483575 del 13 dicembre 2022
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2022-1262260 del 14 novembre 2022
Settore Assetto del Territorio Parere ex art.89 DPR 380/2001	Prot-2022-0548236 del 22 luglio 2022

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI

Valutazione del Carico insediativo e del Consumo di suolo

Il Comune di Borghetto S. Spirito è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.198 in data 28 febbraio 1978. Il lotto di terreno interessato dalla variante, adottata con D.C.C. n.36/2021, risulta localizzato in posizione periferica rispetto al centro cittadino e prospicente la via Provinciale che collega il litorale con l'entroterra. L'area, dell'estensione complessiva di 3.608 mq, è caratterizzata da terreno incolto pianeggiante, e risulta interclusa tra edifici residenziali di recente realizzazione e l'adiacente retrostante piana agricola. La variante al PRG vigente prevede la modifica della destinazione d'uso da "Zona F – Attrezzature pubbliche" a "Zona B – di Completamento", in conformità al contesto circostante al fine di dare seguito al Piano delle Valorizzazioni ed alienazioni immobiliari redatto dalla C.A. ai sensi dell'art.29 della l.r. 37/2011 e s.m.i..
Il Servizio Urbanistica ha fornito un approfondito contributo che analizza, per quanto di competenza, i diversi aspetti della variante, dal quale lo scrivente rileva quanto segue.
La scelta operata dalla C.A. nel ribadire la destinazione insediativa per l'area in oggetto può ritenersi coerente, tuttavia, la consistenza edificatoria prospettata nei contenuti degli elaborati prodotti a corredo della variante, non risulta quantificata correttamente in quanto i mappali oggetto di istanza di variante, risultando già asserviti, comportano una residua potenzialità edificatoria territoriale massima pari a 3.283 mc corrispondente ad un carico insediativo di 41 unità. Valori che risultano essere inferiori rispettivamente a

5.412 mc di volume edificatorio massimo e a 68 unità di carico insediativo prospettati nella proposta di variante redatta dal Comune che inoltre, in ordine alle pertinenti aree a standard, farebbe ricorso allo strumento della monetizzazione. Pertanto, *potrebbe risultare opportuna la previsione di attuare la dotazione degli standard pertinenti il nuovo carico insediativo indotto dalla variante all'interno dell'area di intervento, in luogo della monetizzazione, con l'utilizzo di soluzioni volte a preservare la permeabilità dei suoli anche per l'eventuale attuazione di parcheggi pubblici.*
Il tema del consumo di suolo, viene richiamato, secondo i rispettivi aspetti di competenza, anche nei contributi del **Dipartimento Ambiente e Protezione civile** regionale e dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**. Infatti il primo, nel rilevare che la variante andrebbe ad interessare un'area ad oggi libera, non impermeabilizzata e insistente su acquifero significativo, riterrebbe opportuno che tale impatto venisse *letto anche a scala di piano, mentre le varianti per singoli lotti non consentono una valutazione ponderata ed esaustiva di questo aspetto ambientale, sarebbe infatti opportuno poter valutare l'impatto cumulativo generato dalla totalità degli interventi sul suolo comunale.*
Mentre l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**, al fine di mitigare gli effetti generati dall'intervento indotto dalla variante, riterrebbe auspicabile *richiamare, in via generale, la necessità del rispetto su tutta l'area oggetto della variante urbanistica in esame delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 5bis delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino, finalizzate in particolare a mitigare gli effetti degli interventi suscettibili di incrementare l'impermeabilizzazione dei suoli.*

Compatibilità paesistica della variante:
Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), l'area in oggetto ricade, per la quasi totalità della sua estensione, in regime TU (Aree urbane: tessuti urbani) dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 38 delle N d A. La rimanente porzione, localizzata al limite nord-orientale del lotto in prossimità del confine con l'adiacente piana agricola e ricompresa nel regime IS.MA (insediamenti sparsi, regime di mantenimento, art. 49 delle NTA di PTCP), è da considerarsi irrilevante in quanto caratterizzata da una superficie estremamente contenuta.

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Biodiversità
Per il **Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità** il sito oggetto di variante, caratterizzato da un'area verde incolta collocata in un contesto periferico urbanizzato, non risulta interessato da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'osservatorio Ligure per la Biodiversità. Pertanto, non si evidenziano pressioni o minacce per gli aspetti di carattere ambientale, tuttavia, data la vicinanza alla Z.S.C. "Monte Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero" cod. IT1324910, si raccomanda l'utilizzo di essenze vegetali autoctone per la sistemazione a verde, al fine di evitare involontarie ingressioni di specie aliene all'interno delle aree oggetto di tutela.

Paesaggio
In merito al tema, i contenuti del Rapporto Preliminare escludono, per l'area interessata dalla variante, la presenza di vincoli istituiti ai sensi del D.lgs n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. Nel confermare tale indicazione, si evidenzia inoltre che detta variante interessa un'area situata in un contesto urbano di sviluppo recente, risalente agli anni '70, in assenza di elementi storici.

Inquinamento acustico
Facendo riferimento alla cartografia del Piano di zonizzazione acustica l'area in variante ricade, per metà circa della sua profondità, rispetto alla viabilità provinciale, in classe IV *"aree ad intensa attività umana"* e per la rimanente, rivolta verso i retrostanti terreni agricoli, in classe III *"Aree di tipo misto"*.
Si ritiene che la variante, in considerazione delle sue caratteristiche e finalità, sia da considerarsi compatibile con le classi di riferimento, e non comporti un peggioramento del clima acustico relativo all'areale circostante.

Inquinamento elettromagnetico
Nel contributo rilasciato dal Dipartimento ambiente e protezione civile non trova spazio una specifica sezione.
Dall'analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, gli elettrodotti e gli impianti di telecomunicazione presenti in zona, risultano a considerevole distanza rispetto all'area interessata dalla variante.

Aspetti energetici
Nel Rapporto Preliminare si dichiara che gli edifici insediabili a seguito dell'attuazione della variante non comporteranno significative ricadute in termini di incremento dei consumi energetici, in quanto dotati di impiantistica volta all'utilizzo di energie rinnovabili quali pannelli solari e fotovoltaici utili al fabbisogno dell'edificio ed all'eventuale immissione nella rete pubblica dell'energia prodotta in esubero. Si segnala inoltre che, in ordine alla presenza di impianti della tipologia descritta, allo stato non ne risultano presenti in un considerevole intorno.

Aria e mobilità
Come evidenziato nel Rapporto Preliminare, si ritiene che la variante, nel suo complesso, non comporti variazioni né carichi aggiuntivi significativi degli inquinanti relativi all'attuale situazione della componente aria riferita al territorio comunale. Per quanto attiene la mobilità, la proposta non prevede trasformazioni tali da produrre possibili aggravi significativi rispetto agli attuali flussi di traffico.

Gestione delle acque
Considerata la presenza in zona di derivazioni ad uso potabile e che l'area di variante ricade sull'acquifero significativo Varatella, il **Dipartimento Ambiente e Protezione Civile,** presa visione dei contenuti del Rapporto Preliminare relativi a questo tema, *prende atto che il previsto incremento di carico insediativo, in termini di abitanti equivalenti, risulta oggettivamente esiguo,* mentre in ordine al correlato tema della gestione complessiva delle acque, ritiene necessario che:
-"Acque Pubbliche Savonesi", Gestore unico del Servizio Idrico Integrato, sebbene con il supporto di "Servizi Ambientali", gestore operativo, confermi la sostenibilità dell'intervento dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile.
-Inoltre, per quanto concerne il sistema fognario depurativo, dovrà essere precisato se l'attuazione delle proposte previsioni prevederà il trattamento delle acque reflue urbane grazie ad un dedicato sistema individuale di depurazione o tramite la loro veicolazione verso l'impianto comprensoriale in loc. Patarello. Questo perché quanto relazionato, in merito, nel Rapporto Preliminare ("omissis" Non sono presenti collettori di scarico alle reti pubbliche. Sull'adiacente viabilità sono presenti le principali reti di carico e smaltimento delle acque bianche e nere già a servizio dell'insediato circostante.") non chiarisce quale sia la soluzione proposta.
Per quanto sopra lo scrivente Servizio ricorda che tali condizioni, essendo oggetto delle successive fasi progettuali/attuative, dovranno essere verificate da parte del Comune di Borghetto S. Spirito ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.
Ed ancora, con riferimento al ricorso all'azione di mitigazione consistente nell'eventuale recupero delle acque piovane con sistemi di accumulo a scopo irriguo indicato nel Rapporto Preliminare, il citato Dipartimento lo *ritiene auspicabile fermo restando che sia per gli usi di norma consentiti.*

AsI2, in riferimento all'area oggetto del presente procedimento e agli aspetti di carattere ambientale di propria competenza, esaminata la documentazione trasmessa *non ravvisa impatti significativi sulla salute pubblica a seguito dell'intervento in esame.*

Rifiuti
Si ritiene che la variante non sia in grado di incidere con rilevanza sui servizi di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani operanti sul territorio comunale.

Aspetti idrogeologici e sismici
I lotti di terreno oggetto della variante ricadono interamente nel Piano di Bacino Varatella e in relazione ai rapporti con la relativa Pianificazione, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** osserva che gli stessi non interessano aree a significativa pericolosità idrogeologica e pertanto, per quanto di competenza, non rileva impatti ambientali significativi e negativi sotto il profilo dell'assetto idraulico e geomorfologico.
Si evidenzia inoltre che il **Settore Assetto del Territorio**, ha rilasciato parere favorevole formulato ai sensi dell'**art. 89 del D.P.R. 380/2001**.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel complesso gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali si ritiene che la variante al PRG di Borghetto S. Spirito in oggetto indicata, **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

Si raccomanda inoltre la verifica delle indicazioni inerenti le successive fasi progettuali, fornite in ordine al tema delle acque, da svolgersi in capo al Comune ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Claudio Berardi)

F.to Il Dirigente
(Arch. Anna Celenza)

REGIONE LIGURIA

SERVIZIO URBANISTICA

Relazione Tecnica n. 406 del 16.02.2023

Class. G11.6.2
Fascicolo n. 3/2022
Pratica n. 4924

Oggetto: Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) – Variante al PRG relativa a lotti di terreno siti in Via Provinciale ai sensi dell'art.29 della lr 37/2011 e s.m.i

DESCRIZIONE ITER PROCEDIMETALE

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, con nota assunta al protocollo regionale al n. 0135441 del 31.12.2021, ha trasmesso la DCC n. 36 del 29.07.2021 con la quale ha espresso il proprio assenso alla modifica della disciplina urbanistica e delle destinazioni d'uso dei due lotti di terreno contigui localizzati in fregio alla Via Provinciale per Bardineto e censiti al fg. 7, mapp.li 61 e 438 del N.C.T., ai sensi dell'art. 29 della lr 37/2011 ed in particolare:

- ha adottato la variante urbanistica al vigente PRG consistente nella **riclassificazione dell'area in oggetto da zona F per attrezzature pubbliche** (art. 32 delle NTA di PRG), nella quale ricade attualmente l'immobile, **in zona B – zona residenziale di completamento**, con assegnazione della disciplina urbanistico – edilizia di cui all'art. 25 delle NTA del ridetto PRG;
- ha adottato il rapporto preliminare per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della lr 32/2012 e s.m.

Con nota regionale dei Settori Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS n. 0116981 del 09.02.2022 veniva segnalata alla C.A. la necessità di preliminare verifica, per le aree in oggetto, di preesistenti accordi convenzionali, condizionanti la possibile alienazione, nonché l'obbligo di indizione di Conferenza di Servizi, a termini dei commi 7 e segg. dell'art. 29 della L.R. n. 37/2011 s.m.i. e di assolvimento degli adempimenti di pubblicità e partecipazione nei termini di cui al menzionato articolo, essendo il Comune di Borghetto Santo Spirito dotato di strumento urbanistico generale soggetto a revisione (P.R.G. approvato con DPGR n. 198/1978), a norma della vigente legislazione, con conseguente sospensione anche della correlata procedura ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.i.).

A seguito della documentazione integrativa e chiarimenti forniti dalla C.A., con nota acquisita al protocollo regionale n.0371513 del 25.05.2022, si comunicava la procedibilità della Variante in oggetto e il riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (nota regionale congiunta dei Servizi Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS prot. n. 1201300 del 24.10.2022).

Con nota n. 0548236 del 22.07.2022 **i**l Settore regionale Assetto del Territorio ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 e s.m. valutando favorevolmente la variante urbanistica in merito ai profili geomorfologici, ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino ed al comportamento dei terreni in prospettiva sismica, con la prescrizione, relativamente tale ultimo aspetto, che gli interventi previsti devono essere attuati solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale secondo le disposizioni di cui al DM 17/01/2018, richiamando, altresì, la necessità del rispetto dell'art. 5 bis delle NTA del P. di B., in ordine alla mitigazione degli effetti degli interventi suscettibili di incrementare l'impermeabilizzazione dei suoli.

A seguito di nota comunale (prot. n. 1265456 del 15.11.2022), in data 24 novembre 2022 si è tenuta, in via telematica, la Conferenza dei Servizi, a termini dell'art. 14 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i., dando corso alla procedura di cui ai commi 7 e segg. dell'art. 29 della lr 37/2011. Riguardo gli adempimenti di pubblicità/partecipazione di cui al comma 9, del medesimo riferimento normativo, con nota della C.A. (prot. n. 1092 del 13.01.2023), acquisita al protocollo regionale n.0045994 in pari data, veniva comunicata la mancata presentazione di osservazioni.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

I due lotti di terreno adiacenti, oggetto della presente procedura, costituiscono porzione delle aree F di zona B (complessivamente 21.346 mq.) cedute all'Amministrazione Comunale in relazione ad obblighi convenzionali (convenzione stipulata il 29.12.2004, Rep. 81.582, Racc. 30.386) afferenti lo S.U.A. di iniziativa privata della zona C.2 del vigente P.R.G. (SUA in località Cianastri, approvato dalla Provincia di Savona nel 1999 a norma della legislazione regionale in allora vigente). Infatti, la disciplina di PRG operante per tale zona (art. 27), prevede il coinvolgimento delle aree a servizi pubblici (F) della zona B, sia al fine di contribuire alla potenzialità edificatoria realizzabile in zona C.2, con indice di fabbricabilità territoriale di 0,6 mc/mq e rapporto tra superfici fondiaria e territoriale entro il valore di 40/100 (a condizione della cessione gratuita al Comune quali aree per opere di urbanizzazione secondaria), sia per incrementare la dotazione di servizi indotti dal nuovo carico insediativo, quantificati in 12 mq/ 80 mc, limitatamente a quelli localizzati nelle aree classificate F in prossimità della zona B. Pertanto, come segnalato dalla C.A. (nota prot. n. 0371513 del 25.05.2022), l'istanza è motivata dall'aver acquisito una consistenza di aree F di B superiore alla dotazione di aree a servizi riferibili al carico insediativo complessivo previsto dal suddetto S.U.A. (417 ab. x 12 = 5.004 mq. << 21.346 mq.).
L'area oggetto di variante, dell'estensione complessiva di 3.608 mq., si presenta come una superficie a gerbido, interclusa tra edifici di recente realizzazione e connotazione urbana, di consistenza eterogenea (da 5 a 11 piani fuori terra), interna alla propaggine occidentale della zona residenziale di completamento (zona B del DM 1444/1968 e s.m.) ubicata a confine con l'adiacente piana agricola.
La riclassificazione urbanistica, nei termini richiesti (Allegato B), da zona F in zona B (art. 25 delle vigenti NTA di PRG), comporterebbe una capacità edificatoria massima di 5.412 mc. (It = 1,5 mc/mq) di volume (vuoto per pieno), con sviluppo in altezza di cinque piani fuori terra, con destinazione residenziale, oltre alle possibili componenti commerciali o di connettivo urbano disciplinate dall'art. 23 della normativa di PRG, attuabile con titolo edilizio convenzionato. Alla previsione corrisponde un fabbisogno aggiuntivo di aree a servizi pubblici complessivamente pari a 1.623,6 mq. (24 mq/80 mc.), localizzabili – a termini del vigente art. 25 - anche in altre zone F adiacenti alla B (purchè cedute gratuitamente al Comune), ovvero monetizzabili, in sede di convenzione attuativa o di atto unilaterale d'obbligo, in presenza di "*una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il reperimento delle aree per la realizzazione dei relativi servizi"*. E' inoltre richiesto il reperimento di spazi pertinenziali per parcheggio (1 mq/ 10 mc) entro un raggio di 300 mt. Dai contenuti della relazione di stima (Allegato C), si desume la possibilità di realizzare un nuovo edificio con 35 alloggi (superficie lorda di 45 mq. ciascuno) e la monetizzazione delle pertinenti aree a standard.
Il bene è attualmente di proprietà del Comune di Borghetto Santo Spirito, che lo ha inserito nell'"Elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione triennio 2021-2023 allegato al documento unico di programmazione (DUP) approvato con delibera di C.C. n. 17 del 21/04/2021" (prot. 2022-1265456 del 15.11.2022). I terreni che lo compongono sono censiti al N.C.T., al fg. 7 mapp.li 61 e 438, alla categoria frutteti irrigui, di consistenza rispettivamente pari a 1.880 e 1.728 mq.

I documenti adottati con DCC n.36/2021, trasmessi con nota assunta al protocollo regionale al n. 0135441 del 31.12.2021, sono i seguenti:

- Cartografia e documentazione fotografica - allegato A
- Scheda della disciplina urbanistica e sua variante - allegato B
- Relazione di stima – allegato C
- Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 32/2012;

I regimi vigenti di pianificazione urbanistica e territoriale sono i seguenti.

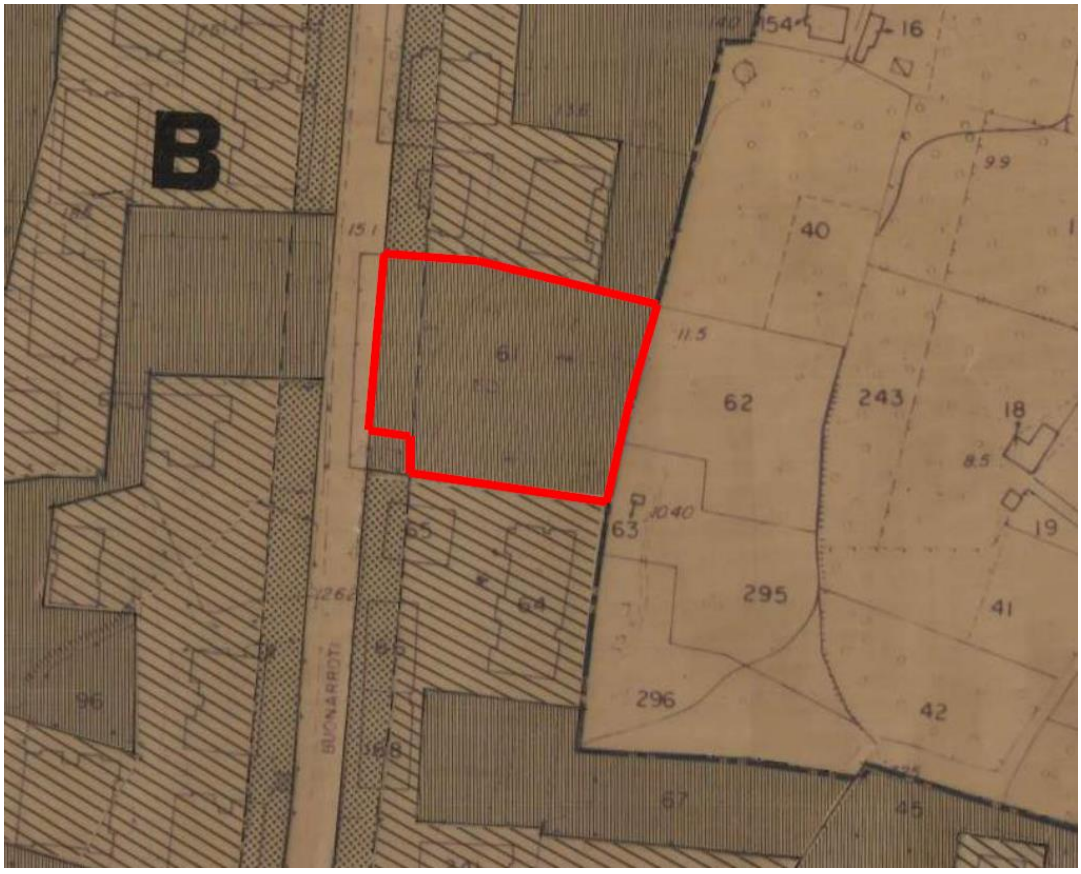
- **PTCP:**
  – parte prevalente in regime **TU (Aree urbane: tessuti urbani)** dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 38 delle N. di A., riguardante le aree urbane in cui prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento paesistico, le più generali problematiche di ordine urbanistico, che pertanto non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica;
  - margine in direzione est, confinante con l'adiacente piana agricola, incluso in misura estremamente marginale in regime **IS.MA (Insediamenti sparsi, regime di mantenimento)** dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 49 delle NTA di PTCP, riferito all'ambiente naturale o agricolo insediato in termini sparsi, in cui un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti è ritenuta compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, semprechè non eccedente le caratteristiche insediative della zona, avuto riguardo alla tipologia e ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

- **PRG** – approvato con DPGR n.198 del 28.02.1978 e oggetto di successive varianti - Il bene attualmente ricade in zona per attrezzature pubbliche Zone F (per l'istruzione / interesse comune / aree verdi / parcheggi) disciplinate dall'art.32 delle NTA di PRG.

L'istanza di variante si concreta in quanto segue:

- **dal punto di vista cartografico** nella riclassificazione della porzione della vigente zona F per attrezzature pubbliche, nella quale ricade l'area oggetto di alienazione, <u>in zona residenziale di completamento B</u> come di seguito rappresentato

INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI VARIANTE AL PRG VIGENTE



- **dal punto di vista normativo** nella richiesta di attribuzione alle aree oggetto di variante della disciplina prevista dall'art. 25 della NTA del vigente PRG per la zona residenziale di completamento (zona B), presente nella prevalenza delle aree a contorno, con ricorso alla modalità attuativa del permesso di costruire convenzionato (All.to B). Le destinazioni d'uso ammesse (art.23 delle NTA in quanto richiamato dall'art. 25), oltre a quella residenziale, includono: negozi e grandi magazzini, esercizi pubblici, limitatamente a bar e ristoranti, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi di materiali non infiammabili, non odorosi, non polverosi e comunque magazzini e depositi aventi il nulla-osta dei Vigili del Fuoco, autorimesse private, esercizi alberghieri, sale cinematografiche, cinema all'aperto, locali notturni, autorimesse pubbliche, lavanderie a secco, forni di panificazione.

Si riporta di seguito il testo del sopra citato art. 25 delle NTA del PRG

"*ART. 25 – ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO (ZONA B)*

Nella zona residenziale di completamento, individuata come zona B e contraddistinta con particolare segno grafico nelle tavole di piano per zonizzazione, l'edificazione su aree libere, la riedificazione eventuale, l'ampliamento e la modifica degli edifici esistenti sono soggette al congiunto rispetto delle norme inerenti le distanze minime, e la destinazione d'uso, rispettivamente fissate dai precedenti artt. 22 e 23 e dalle norme che seguono:

- *Indice di fabbricabilità territoriale 1,50 mc/mq. Applicato alle sole zone B come individuate dal P.R.G.;*
- *Superficie minima territoriale, in caso di S.U.A. 5.000 mq. composta da aree ricadenti esclusivamente nelle zone B di P.R.G.;*
- *Altezza massima 17,50 m.;*
- *Numero dei piani: cinque.*

All'interno delle zone B di completamento, di regola, è possibile intervenire attraverso S.U.A..

Nel caso in cui si operi in un contesto già urbanizzato, ovvero dotato delle principali infrastrutture a rete, delle opere di urbanizzazione primaria, della possibilità di accedere ai servizi pubblici e, comunque, senza che l'intervento comporti il

potenziamento dell'armatura infrastrutturale esistente a carico del Comune, è possibile intervenire per singoli progetti di completamento del tessuto urbano il cui titolo abilitativo sarà costituito da una concessione edilizia convenzionata, fermo il rispetto dell'altezza massima, del numero massimo di piani e dell'indice edificatorio di cui al 1° comma, quest'ultimo da reperirsi in area libera da costruzioni e da asservimenti facente parte del lotto utilizzato.

In tal caso il progetto dovrà essere corredato da un atto unilaterale d'obbligo che preveda:
a) l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria indotte dall'intervento;
b) l'eventuale esecuzione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi anche al di fuori del lotto di intervento e da cedere al comune o da vincolare ad uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della vigente legislazione in materia;
c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni;
d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi assunti.

Il titolo abilitativo convenzionato deve comunque prevedere una dotazione di aree a servizi pubblici sulla base di 24 mq. di servizi ogni 80 mc. di costruzioni (comprese quelle esistenti confermate) valutate vuoto per pieno.

Tali servizi possono essere previsti anche nelle zone a servizi pubblici già individuate dal P.R.G. esternamente alla zona B, purché le stesse siano cedute gratuitamente al Comune.
In tal caso le aree a servizi esterne alle zone B sono comunque da considerare prive di alcun indice di fabbricabilità abitativa trasferibile.

In caso di S.U.A. o di titolo abilitativo convenzionato che interessino un ambito caratterizzato da una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il reperimento delle aree per la realizzazione dei relativi servizi, è ammesso prevedere, in sede di convenzione attuativa o di atto unilaterale d'obbligo, la determinazione di un onere finanziario (monetizzazione) equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione secondaria o primaria dovute, secondo le indicazioni contenute nella L.R. nr. 25/1995 e relativa Circolare esplicativa n. 59132 del 17/05/1995.

Nella zona residenziale di completamento è vietata la formazione di cortili chiusi o chiostrine interne. I cortili aperti o rientranze (spazi chiusi su tre lati) dovranno avere profondità inferiore alla metà della larghezza dell'apertura.

Per egli edifici da costruire, ampliare, modificare relativamente alla loro destinazione d'uso o all'aumento delle unità immobiliari, devono comunque essere riservati spazi pertinenziali per parcheggio di autoveicoli in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi del volume totale dell'edificio costruendo, ampliando, modificando; spazi siti nel raggio di 300 mt, effettivamente idonei, da computarsi al netto di passaggi e disimpegni e da vincolarsi a tale destinazione mediante atto pubblico trascritto a favore del Comune.

La quantità di spazi per parcheggi sopra fissata soddisfa il quantitativo minimo previsto dall'art. 18 della Legge 06/08/1967, nr. 765.

Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti non implicanti ampliamento la quantità di spazi per parcheggi pertinenziali necessaria potrà essere monetizzata alle condizioni di cui all'art. 2 della L.R. 06/08/2001 n° 24.

In assenza di strumenti urbanistici attuativi, ovvero di concessione edilizia convenzionata, sono consentiti tramite diretta concessione ad edificare gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 05/08/1978, n° 457, nonché ampliamenti fino al 20% e comunque non superiori ad un massimo di 500 mc. del volume esistente al 23/04/1980, sempreché vengano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:
- la domanda di concessione edilizia ed il progetto delle opere siano corredati dello stato di consistenza quo ante dell'immobile, documentato con rilevo grafico e con fotografie;
- vengano rispettati l'altezza massima ed il numero massimo di piani di cui al primo comma, nonché l'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali di cui al precedente comma 10;
- gli ampliamenti siano supportati dall'asservimento del necessario indice edificatorio;
- in caso di frazionamento di unità immobiliari esistenti la dimensione minima degli alloggi non risulti inferiore a mq. 40, misurati come indicato all'art. 10, comma 1, della L.R. nr. 25 del 7 aprile 1995.

I cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del peso insediativo e/o incrementi delle unità immobiliari sono sempre soggetti a concessione edilizia onerosa.

Non sono comunque consentiti i mutamenti di destinazione d'uso che implichino l'utilizzo residenziale delle unità immobiliari, poste al piano terreno degli edifici, prospicienti strade o piazze pubbliche."

VALUTAZIONI

Rispetto all'assetto insediativo TU del PTCP la variante è da ritenersi coerente in quanto organicamente inserita all'interno della perimetrazione del tessuto a connotazione urbana, seppure ubicato a margine della piana agricola. A questo riguardo, la mancata coincidenza di tale limite, tra la pianificazione di livello comunale e quella di livello territoriale, di PTCP, per la modesta porzione soggetta alla classificazione IS.MA, rappresenta un contenuto trascurabile, per la marginalità dell'estensione coinvolta, ascrivibile alla maggiore approssimazione della scala di rappresentazione della pianificazione regionale, tenuto peraltro conto che, risultando a confine del lotto, trattasi di porzione non oggetto di edificazione (R.P. pag. 37).

Rispetto al PRG, considerata la documentazione integrativa e chiarimenti forniti dalla C.A., con note acquisite al protocollo regionale al n.0371513 del 25.05.2022 e al n. 1357857 del 01.12.2022, con le quali si dà atto che, rispetto alla consistenza (21.346 mq.) di aree F di B cedute all'A.C. in relazione all'attuazione del sopra richiamato SUA in località Cianastri, hanno assunto un effettivo utilizzo a standard un'estensione complessiva di 14.459 mq. di tali aree, comunque superiore alla dotazione necessaria – a termini del vigente art. 27 di P.R.G. – riferita al carico insediativo complessivo previsto dallo S.U.A. (417 ab. x 12 = 5.004 mq.), aspetto che motiva l'istanza di riclassificazione adottata a termini dell'art. 29, ex L.R. n. 37/2011. Peraltro, non può non tenersi conto della necessità di pervenire ad una sistemazione dell'area, ad oggi in stato di abbandono, e prevalentemente interclusa in un tessuto a connotazione urbana ormai definito. A maggior ragione se si considera il lasso di tempo trascorso dall'acquisizione delle aree (22.06.2010 in Allegato C) in capo alla C.A. senza adeguata sistemazione nei termini di cui alla vigente classificazione urbanistica, e tenuto peraltro conto dell'analogia della previsione di destinare all'edificazione residenziale, la medesima area, anche nel Progetto di PUC, ancora in itinere, seppure nell'ambito di un complesso intervento riqualificativo originariamente finalizzato a reperire consistenti dotazioni di standard in prossimità del centro storico, che evidenzia la coerenza della scelta operata dalla C.A. nel ribadire la destinazione insediativa per l'area in oggetto. Tuttavia, se alla luce delle considerazioni svolte, appare compatibile con il contesto di riferimento l'attribuzione delle destinazioni d'uso previste per la *"zona residenziale di completamento (zona B)"* di PRG, la consistenza edificatoria prospettata nei contenuti degli elaborati prodotti (Allegati B e C) a corredo della variante in oggetto, volta all'utilizzo di un indice territoriale di 1,5 mc./mq., non risulta coerente con la vigente disposizione normativa di P.R.G. (art. 25 N. di. A.) che con la presente procedura il Comune intende estendere all'area in oggetto. Infatti, la stessa dispone la possibilità di "*intervenire per singoli progetti di completamento del tessuto urbano il cui titolo abilitativo sarà costituito da una concessione edilizia convenzionata, fermo il rispetto (…) e dell'indice edificatorio di cui al 1° comma (*It = 1,5 mc/mq n.d.r.)*, quest'ultimo da reperirsi in area libera da costruzioni e da asservimenti facente parte del lotto utilizzato*". Pertanto, tenuto conto che i due mappali oggetto di istanza di variante risultano già asserviti, per una potenzialità edificatoria territoriale di 0,59 mc./mq. (come dalla documentazione trasmessa con la sopra richiamata nota del 24.05.2022), residua una potenzialità edificatoria territoriale pari a 0,91 mc/mq (1,5 – 0,59), comportante un'edificabilità massima di 3.283 mc. (3.608 mq. x 0,91 mc/mq), corrispondente a un incremento di carico insediativo di 41 unità.

Tale aspetto, condizionante l'approvazione della presente variante, comporta la necessità di individuare una specifica sottozona B.1, sia nei contenuti grafici (sopra indicati), che normativi, questi ultimi da inserire in calce al vigente articolo 25 e integrare con l'ulteriore prescrizione di cui alla nota n. 0548236 del 22.07.2022 del Settore regionale Assetto del Territorio, con la seguente dicitura:

"Sottozona B.1, localizzata su Via Provinciale come da individuazione cartografica:

Valgono le disposizioni di zona B ad eccezione dell'Indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,91 mc./mq., inoltre, gli interventi previsti, ai fini dell'adozione dei migliori criteri per le costruzioni in prospettiva antisismica, devono essere attuati solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale secondo le disposizioni di cui al D.M. 17/01/2018".

Inoltre, tenuto conto che il necessario ridimensionamento nei termini sopra indicati comporta una proporzionale riduzione della superficie da destinare a parcheggi pertinenziali (328 mq) e a standard (41 x 24 = 984 mq.), considerata l'estensione dell'area (3.608 mq.) e i propositi di realizzare aree verdi esterne, pertinenziali e comuni, con piantumazione di alberi di alto fusto, nonchè di limitare l'impermeabilizzazione del terreno, come desumibili dai contenuti del Rapporto Preliminare (pagg. 8, 16 e 17), potrebbe risultare opportuna la previsione di attuare la dotazione degli standard pertinenti il nuovo carico insediativo indotto dalla variante all'interno dell'area di intervento, in luogo della monetizzazione (Relazione di stima, All.to C), con l'utilizzo di soluzioni volte a preservare la permeabilità dei suoli anche per l'eventuale attuazione di parcheggi pubblici. Si rimette al Comune di Borghetto Santo Spirito la decisione in tal senso, tenuto peraltro conto di quanto segnalato in ordine alla necessità di mitigare gli effetti degli interventi suscettibili di incrementare l'impermeabilizzazione dei suoli (art. 5 bis della normativa di P. di B.) nel parere, prot. n. 0548236 del 22.07.2022, rilasciato dal Settore regionale Assetto del Territorio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che la variante urbanistica sottesa al Programma di alienazione e valorizzazione relativa ai due lotti di terreno contigui localizzati in fregio alla Via Provinciale per Bardineto e censiti al fg. 7, mapp.li 61 e 438 del N.C.T., possa essere approvata, nei termini e con le prescrizioni sopra riportate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 della l.r. 37/2011 e s.m. e dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2015, in quanto introduce funzioni omogenee rispetto

alle zonizzazioni limitrofe, definendo un assetto coerente con le caratteristiche urbanistiche e paesistico – ambientali del contesto.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gabriella Boero)

F.to Il Dirigente del Servizio Urbanistica
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati da approvare:

- Stralcio cartografico della sottozona ridenominata B1 e integrazione dell'art. 25 delle NTA del PRG, come da prescrizioni di cui alla presente Relazione

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-221

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		02/03/2023 11:48
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		01/03/2023 16:01
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		01/03/2023 15:49
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		01/03/2023 14:11
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		01/03/2023 13:30
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriella BOERO		01/03/2023 13:27
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		01/03/2023 10:00

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 06-03-2023 12:09:18
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023